



DELIBERA N. 106 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di indennità NASpI ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. 150/2015, emanato a seguito di mancata partecipazione della ricorrente, senza giustificato motivo, alla convocazione del [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] dopo aver concordato un appuntamento con l'operatore del Cpl di [REDACTED] per il [REDACTED] inizia un rapporto di lavoro presso un Istituto Scolastico e comunica all'INPS la sospensione della NASpI dal [REDACTED] al [REDACTED]. Il Cpl di [REDACTED] in seguito alla mancata partecipazione della ricorrente alla convocazione del [REDACTED] emana il provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del [REDACTED].

La Sig.ra [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso a suo carico facendo presente che non si era potuta recare all'appuntamento del [REDACTED] concordato con il Cpl, poiché in quel periodo era impiegata presso un Istituto Scolastico (dal [REDACTED] al [REDACTED] e aveva, peraltro, comunicato all'INPS la sospensione della NASpI.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [REDACTED] invia e-mail con la quale comunica di essere favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra [REDACTED]. Il Cpl puntualizza che al momento dell'invio della e-mail di convocazione non era visibile nella propria banca dati il contratto di lavoro della ricorrente e che, per mero errore materiale, lo stesso ha, comunque, provveduto a confermare la presunta inadempienza in oggetto.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce ammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di indennità NASpI ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. 150/2015, emanato a seguito di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del [REDACTED] e lo accoglie per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, sulla base della documentazione acquisita e tenuto conto, altresì, di quanto comunicato dal Cpl, il provvedimento sanzionatorio in oggetto risulta indebitamente comminato, non essendo la ricorrente tenuta al rispetto della condizionalità, poiché nel periodo in questione la stessa risultava impiegata ed aveva correttamente segnalato la sospensione della NASpI all'INPS.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in riferimento al provvedimento sanzionatorio del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di indennità NASpI ai sensi dell'art. 21, comma 7 del d.lgs. 150/2015, emanato a seguito di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del 27/01/2022.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia